

## **Alcuni brevi chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'art.181-quinquies del Codice Urbani**

**Breve nota alla sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione 23 maggio 2012 n. 19440**

**A cura dell'Avv. Valentina Stefutti**

Come abbiamo ripetutamente rappresentato sia nel corso degli eventi seminariali organizzati da Diritto all'Ambiente che nelle pubblicazioni edite da Diritto Ambiente Edizioni (si veda, in particolare, "Edilizia & Vincoli. La disciplina della tutela giuridica del territorio" uscito nelle scorse settimane) - il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 come modificato è "reato formale di pericolo" in quanto «(...) è sufficiente l'accertamento della mancanza del provvedimento amministrativo ai fini della sua configurabilità.» (Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 5 aprile 1994, n. 3957). Perché, quindi, si metta in atto e si configuri non è necessario che vi sia stato un effettivo danno, deturpamento, alterazione paesaggistica dei luoghi o dei beni tutelati, ma è sufficiente rilevare l'assenza totale o la difformità, anche parziale, dall'autorizzazione paesaggistica contemplata dall'art. 146.

Tale principio, peraltro è stato da ultimo confermato dalla Suprema Corte, che è tornata a ribadire che : « *il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici.*» (Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 27 settembre 2010, n. 34866).

Fatta questa doverosa premessa, dobbiamo tuttavia ricordare che all'art.181, comma 1-quinquies, il Legislatore delegato ha disegnato un'ulteriore ipotesi di estinzione del reato rubricato al precedente comma 1, che si verifica nel caso in cui il trasgressore, prima che venga disposta dall'autorità amministrativa e in ogni caso prima che intervenga la condanna, abbia provveduto spontaneamente alla rimessa nel pristino stato delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici.

La norma recita infatti nei termini che seguono: *La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1".*

Si tratta evidentemente di una disposizione di carattere premiale, in cui il Legislatore, anche a cagione delle difficoltà, economiche e materiali di eseguire le demolizioni, ha deciso di rinunciare alla propria potestà punitiva, andando a privilegiare il conseguimento, in tempi rapidi, della riparazione del *vulnus* ambientale, ed andando per gli effetti a premiare il ravvedimento operoso dell'agente.

A tale prospettazione sembra accedere anche la giurisprudenza della Suprema Corte, che in tempi recenti ha infatti avuto modo di chiarire, in argomento, come *“in base al tenore letterale della norma la fattispecie estintiva prevista dall'articolo 181, comma quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 può configurarsi soltanto se l'autore dell'abuso si attivi spontaneamente alla rimessione in pristino e, quindi, prima che la P.A. la disponga perché l'effetto premiale può realizzarsi solo in presenza di una condotta che anticipi l'emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio”* (Cass. pen. III – sentenza 1.2.06 n.3945).

Tuttavia, sino ad oggi, non pareva essere stato definitivamente chiarito, da parte della giurisprudenza, se per condanna si dovesse intendere una pronuncia divenuta irrevocabile. Nella recentissima sentenza n.19440 del 23 maggio 2012, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare come la norma in discorso non contenga alcun riferimento alla necessità della formazione del giudicato, ritenendo, per gli effetti, inapplicabile la normativa di favore allorquando la rimessione in pristino era avvenuta dopo la lettura del dispositivo della sentenza di condanna di secondo grado.

Nella medesima pronuncia, la Suprema Corte ha altresì precisato come in materia edilizia la disciplina sanzionatoria penale non sia legata al titolo abilitativo - avendo l'art.22 comma 3 del DPR 6 giugno 2001 n.380 espressamente previsto che il permesso di costruire possa essere sostituito dalla DIA, ed avendo il successivo art.44 comma 2 bis previsto che le disposizioni dettate dall'art.44 si applichino anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa - ma si correli, di contro, alla consistenza concreta dell'intervento.

Valentina Stefutti

*Pubblicato il 13 giugno 2012*